



COMUNE DI CORNEO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **10** del **27/04/2012**

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di Aprile, nella Sede comunale - convocato dal Presidente del Consiglio comunale con apposita lettera di invito, regolarmente recapitata a tutti i componenti - si è riunito in sessione **ordinaria**, in seduta pubblica di **prima** convocazione, il Consiglio comunale nelle persone di:

	P	A		P	A
Martino Angiolo Montagna	X		Perin Loretta		Xg
Soldà Tullio	X		Chilese Saverio	X	
Gelai Giuseppe	X		Maltauro Germano		Xg
Cabianca Luca	X		Vigolo Lucio	X	
Tarquini Alessandra	X		Guiotto Flavio		Xg
Canale Walter	X		Battilana Pierluca	X	
Bertocchi Paola Maria	X		Urbani Enrico	X	
Cariolato Guido	X		Faccin Dario	X	
Pretto Marco	X		Cariolato Giovanni Michele	X	
Battilana Luca	X		Grande Roberto	X	
Roana Christian	X		Romeo Zarantonello	X	
			Assessore esterno		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 18

CONSIGLIERI ASSENTI N. 3 (Perin - Maltauro - Guiotto)

Assume la presidenza la dott.ssa Paola Maria Bertocchi e - riconosciuta legale l'adunanza - con l'assistenza del Segretario generale dott.ssa Caterina Tedeschi, invita il Consiglio comunale a discutere sull'oggetto sopra citato.

Relaziona l'assessore al bilancio Walter Canale, come segue:

“La volontà politica di questa Amministrazione è stata di non voler incidere in maniera pesante sull'IMU riferita alla prima casa, cercando di non toccare minimamente l'imposta fissata dal governo Monti che si attesta al 4%; in questo modo si è voluto preservare la fascia debole della popolazione composta da famiglie che non posseggono altro immobile se non la prima abitazione. Mantenendo questo livello di imposta, alcuni nuclei familiari come, ad esempio, una coppia con almeno due figli che vive in un appartamento medio/piccolo, si troveranno a dover pagare una quota anche inferiore a quanto versato nel 2008 con l'ICI prima casa.

Purtroppo, le basi fissate dal governo Monti (4% per l'IMU prima casa e 7,6% per la seconda casa, i terreni edificabili, le attività commerciali e produttive) non consentono al comune di poter garantire tutti i servizi essenziali erogati ai cittadini nel 2011. Visto che le spese cosiddette “superflue” sono già state eliminate nel 2011, c'era il forte rischio di mettere in discussione alcuni importanti servizi. Per questo è stato ritenuto opportuno intervenire sull'IMU relativa ad immobili diversi dalla prima casa, innalzando l'aliquota al 9%, seguendo la tendenza presente in gran parte dei Comuni della vallata dell'Agno, così da non creare disuguaglianze tra i cittadini del territorio.

E' stato, altresì, deciso di venire incontro alle esigenze di un settore, ormai in via d'estinzione, come quello dell'agricoltura ma che ricopre ancora un ruolo importante per la salvaguardia del territorio da un punto di vista idro-geologico, ambientale e naturalistico. Proprio per creare meno disagi possibili da un punto di vista economico è stata dimezzata l'aliquota relativa ai beni immobili strumentali delle aziende agricole ufficialmente riconosciute, portandola dal 2% all'1%”.

INTERVENTI

BATTILANA PIERLUCA. Manifesta perplessità in quanto, in questo momento di crisi, è inopportuno fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 9%. I Comuni vivono un momento di difficoltà economica, ma la crisi coinvolge anche le diverse attività private, pertanto i Comuni avrebbero dovuto opporsi fermamente a questa tassa iniqua.

VIGOLO. Dichiaro, per conto del Gruppo rappresentato, che l'IMU rappresenta un'imposta scandalosa in quanto grava sulla famiglia e sulla piccola impresa (artigiana, commerciale, ecc.). Esprime contrarietà alla scelta politica dello Stato; manifesta disponibilità ad andare incontro alle famiglie mediante la conferma dell'aliquota statale (4%) e delle detrazioni previste per la prima abitazione.

Sostiene che è importante il contesto familiare; infatti, per il 2012, l'IMU costituisce una cifra cospicua ed il relativo pagamento grava pesantemente sul reddito dei pensionati e delle famiglie monoreddito.

^^^^

ESCE Cabianca alle ore 20.10 – PRESENTI N. 17

RIENTRA Cabianca alle ore 20.15 – PRESENTI n. 18

^^^^

VIGOLO. Ricorda la delibera di questa Amministrazione con la quale erano state previste agevolazioni ICI per coloro che avevano concesso ai propri figli l'uso gratuito di immobili di proprietà e per i ricoverati presso le case di riposo. Comunica di aver calcolato l'IMU sui fabbricati di proprietà della propria famiglia ed è emersa una cifra consistente. Conclude l'intervento dicendo che l'attuale situazione è difficile e, con l'avanzo di amministrazione accertato di circa € 600.000,00, l'Amministrazione avrebbe potuto “azzardare” la determinazione dell'aliquota ordinaria nella misura del 7,6%.

CARIOLATO GIOVANNI MICHELE. Manifesta una posizione critica nei confronti della nuova imposta; si chiede cosa ha fatto l'ANCI per tutelare i Comuni. Infatti la normativa ha introdotto le detrazioni per i figli conviventi con la famiglia, ma non prevede alcuna agevolazione per i figli disabili.

FACCIN. Non condivide la determinazione dell'aliquota ordinaria nella misura del 9%, in quanto in questo momento è in crisi il settore produttivo e l'incremento di aliquota penalizza ulteriormente le imprese. Accetta l'aliquota base del 7,6%, ma contesta l'aliquota del 9% proposta dall'Amministrazione.

Infine rileva con disappunto la mancanza di una presa di posizione da parte di Cornedo; fa presente che un Comune dell'Italia centrale ha deciso di non far pagare l'IMU ai propri cittadini.

GRANDE. Riassume le aliquote IMU per le diverse tipologie di immobile previste dalla normativa statale e le scelte discrezionali demandate ai Comuni.

Dichiara di non condividere la proposta dell'Amministrazione, con riserva di verificare l'effetto della manovra tariffaria sul bilancio comunale.

PRESIDENTE. Precisa che l'IMU è stata introdotta dallo Stato e disciplinata dalla legge; ricorda, in particolare, che era stata prevista a suo tempo dall'ex ministro Calderoli, anche se riconosce che è stata travisata nelle intenzioni originali dall'attuale esecutivo. Non è però corretto attribuire la colpa di maggiorazioni delle aliquote al Comune perché eventuali agevolazioni di aliquote dovrebbero essere coperte da fondi comunali e implicano comunque riduzioni di trasferimenti statali.

GRANDE. Precisa che la legge sul federalismo fiscale prevedeva la riscossione a favore del Comune di tutte le risorse tributarie. Ribadisce la propria posizione.

SINDACO. Fa presente che erano prevedibili le critiche mosse alla proposta in discussione. L'aliquota ordinaria oscilla dal 7,6 % al 10,6%, qualche Comune della vallata determinerà la misura massima.

L'aliquota base del 4% per l'abitazione principale non è stata incrementata.

Se avessimo confermato le aliquote statali nella misura base sia per le abitazioni principali che per gli altri immobili avremmo dovuto ridurre i servizi pubblici.

Deduce che qualsiasi proposta in materia di IMU sarebbe stata criticata; mentre non è stato detto niente sulla misura proposta a favore dell'agricoltura.

Ricorda che a Cornedo era stata determinata in passato l'aliquota IRPEF nella misura massima.

Conclude l'intervento dicendo che quando il Governo emanerà nuove disposizioni in materia, potranno essere prese ulteriori decisioni per alcuni casi, per es. immobili di proprietà di soggetti residenti all'estero, fabbricati inagibili, ecc.

CARIOLATO GIOVANNI MICHELE. Ringrazia il Sindaco per l'esposizione ma, riguardo alla sensibilità dimostrata dall'Amministrazione verso l'agricoltura, dichiara di non conoscere dati che gli consentano di apprezzare le misure adottate. Ribadisce che non è stata considerata la situazione delle famiglie con disabili e, quindi, non coglie sensibilità verso questa problematica.

SINDACO. Conferma che non è stata adottata alcuna decisione riguardo a tali situazioni, ma ci sono novità legislative di giorno in giorno. Conclude dicendo che si valuterà in seguito in relazione all'evoluzione normativa.

VIGOLO. Fa presente, in relazione all'accento fatto dal Sindaco sull'aliquota massima dell'addizionale IRPEF che, a fronte di ciò, Cornedo era un Comune che si caratterizzava per il numero degli investimenti; con questa Amministrazione non si coglie tale capacità. Osserva che questa Amministrazione non ha diminuito l'aliquota IRPEF e ribadisce la propria contrarietà sulle aliquote IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 18
Assenti	n. 3 (Perin, Maltauro, Guiotto)
Astenuti	n. /
Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 6 (Vigolo, Battilana P., Urbani, Faccin, Cariolato G.M., Grande),

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Quindi, ravvisata l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 18
Assenti	n. 3 (Perin, Maltauro, Guiotto)
Astenuti	n. /
Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 6 (Vigolo, Battilana P., Urbani, Faccin, Cariolato G.M., Grande),

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. n. 267/2000.

Desktop/condivisa Consiglio comunale/Consigli 2012/consiglio del 27-04-12/Oggetto n.5-aliquote IMU_2012

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ISCRITTA AL N. 5 DELL'O.D.G. DELLA SEDUTA DEL 27/04/2012**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): DETERMINAZIONE MISURA DELLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

L'ASSESSORE AL BILANCIO Walter Canale

VISTO il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni con Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) a cui il suindicato decreto legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. del 15.12.1997, n. 446, ed in particolare gli articoli 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della sopra richiamata normativa statale;

RILEVATO che il decreto legge 201/2011 reintroduce l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011 che fissano rispettivamente nello 0,4 per cento l'aliquota applicabile all'abitazione principale e relative pertinenze, modificabile dai Comuni in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali e nello 0,2 per cento l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.1994, n. 133, modificabile dai Comuni solamente in diminuzione fino allo 0,1 per cento;

VISTO il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che consente ai Comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la detrazione possa essere applicata anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996, n. 662;

VISTI i dati in possesso dell'ufficio tributi circa la base imponibile di fabbricati ed aree edificabili del Comune;

ATTESO che per garantire gli equilibri di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità interno, risulta necessario modificare l'aliquota di base fissata con il D.L. 201/2011;

INOLTRE, ritenuto opportuno applicare l'aliquota per i fabbricati rurali strumentali nella misura minima, nonché applicare alle abitazioni tenute a disposizione da anziani e disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o cura l'aliquota agevolata per le abitazioni principali ed anche la detrazione, e determinare perciò:

1)	aliquota ordinaria	0,9 per cento
2)	Abitazione principale e relative pertinenze	0,4 per cento
3)	Abitazioni, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino utilizzate a qualsiasi titolo da terzi e che il soggetto vi avesse la propria residenza prima del ricovero;	0,4 per cento
4)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.1994, n. 133;	0,1 per cento

RITENUTO di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale, e di stabilire che la stessa possa essere applicata anche per le abitazioni di cui al punto 3) della tabella di cui sopra, precisando che, come stabilito dal comma 11, art. 10 del D.L. 201/2011 la detrazione, per questa ultima fattispecie, non può essere applicata alla quota di imposta spettante allo stato (0,38 per cento) ma potrà essere portata in diminuzione della sola imposta dovuta al comune (0,02 per cento) e non potrà essere nemmeno portata in diminuzione di imposta per altre fattispecie né, tantomeno rimborsata;

ATTESO, altresì, che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00, oltre alla detrazione di base di € 200,00;

VISTO il comma 16-quater dell'articolo 29, del decreto legge 29.12.2011, n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24.02.2012, n. 14 che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per approvare il bilancio di previsione per l'anno 2012 e quindi anche per approvare le tariffe e le aliquote di imposta;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del settore economico-finanziario;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) a valere per l'anno 2012:

1)	aliquota ordinaria	0,9 per cento
2)	Abitazione principale e relative pertinenze	0,4 per cento
3)	Abitazioni, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino utilizzate a qualsiasi titolo da terzi e che il soggetto vi avesse la propria residenza prima del ricovero;	0,4 per cento
4)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito con	0,1 per cento

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale, così come definita dal legislatore e riportato in premessa;
3. di stabilire che la detrazione di € 200,00 venga applicata anche alle abitazioni di cui al punto 3) della tabella di cui sopra, precisando che, come stabilito dal comma 11, art. 10 del D.L. 201/2011 la detrazione, per questa fattispecie, non può essere applicata alla quota di imposta spettante allo stato (0,38 per cento) ma potrà essere portata in diminuzione della sola imposta dovuta al comune (0,02 per cento) e non potrà essere nemmeno portata in diminuzione di imposta per altre fattispecie né, tantomeno rimborsata;
4. di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze copia del presente provvedimento con le modalità stabilite e comunicate con nota prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
5. di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/04/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): Determinazione misura delle aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

li 18/04/2012

Il Responsabile dell'Area Contabile
dott. Andrea Bruni

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.


li 18/04/2012

Il Responsabile dell'Area Contabile
dott. Andrea Bruni

IL PRESIDENTE

dott.ssa Paola Maria Bertocchi

Paola Maria Bertocchi



IL SEGRETARIO GENERALE


dott.ssa Caterina Tedeschi

Caterina Tedeschi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e fino al 6 GIU. 2012.

Li, 22 MAG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Caterina Tedeschi

Caterina Tedeschi


La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:

- il giorno _____ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- il giorno _____, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Il Funzionario incaricato

Li, _____

E' copia conforme all'originale.



Il Funzionario incaricato

Li, 22 MAG. 2012

Giuseppe Milioni